

RACCOLTE INSIEME LE NORME CHE INIBISCONO L'UTILIZZO IN PRESENZA DI PENDENZA

Le compensazioni debiti-crediti in una sola casa

DI GIULIANO MANDOLESI

Nella bozza del testo unico sulla riscossione trovano ordine le norme che inibiscono l'utilizzo in compensazione di alcuni crediti fiscali in presenza di debiti scaduti nelle mani del riscossore attualmente frazionate in due differenti disposizioni. Al primo titolo del testo unico sulle disposizioni in materia di riscossione spontanea infatti vengono esposte negli articoli 5 c.7 e 6 c.1 le vigenti limitazioni (con differenti effetti e conseguenze) alle compensazioni orizzontali in presenza di maxi debiti over 100.000 euro e di debiti minori oltre i 1.500 euro.

La nuova esposizione delle norme. Nel già citato comma 7 dell'articolo 5 viene inserita la disposizione ora contenuta all'articolo 37 c. 49 quinquies del dl 223/2006, introdotto con la legge di bilancio 2024, che inibisce l'utilizzo di alcune tipologie di crediti in caso di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'agenzia delle entrate in base alle norme vigenti superiori a 100.000 euro.

La norma prevede che qualora vi sia la presenza di questa tipologia di debiti, compresi quelli derivanti dagli atti di recupero emessi dall'agenzia delle entrate relativamente a crediti d'imposta non spettanti o inesistenti (ai sensi dell'articolo 1 commi da 421 a 423 della legge 311/2004 e dell'articolo 38-bis del dpr 600/1973) per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (ora nell'articolo 3 del nuovo testo

unico), fatta eccezione per i crediti indicati alle lettere e), f) e g) del comma 2 del medesimo articolo 17. I citati crediti che non subiscono lo stop sono quelli relativi ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrata da enti previdenziali, comprese le quote associative, ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai commitenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa ed ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Come ribadito anche nella circolare 16/e pubblicata lo scorso 28 giugno dall'agenzia delle entrate l'esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione che è scattata a partire dalla scorso 1 luglio in caso di debiti per imposte erariali e relativi accessori over 100mila euro non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. All'articolo 6 invece del testo unico trova spazio invece l'altra inibizione ovvero preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi di ammontare superiore a 1.500 euro. La norma, ora all'articolo 31 del dl 78/2011 pone un limite alla compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali prevista dall'articolo 17, comma 1, del dlgs 241/1997, precludendo al contribuente la possibilità esercitarla in presenza di debiti per imposte erariali e relativi accessori iscritti a ruolo, se di importo superiore a 1.500 euro e per i quali sia scaduto il termine di pagamento.

— Riproduzione riservata —

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - S.30527 - L.1601 - T.1746

